SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 93**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° settembre 1989 concernenti deleghe di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Franco Castiglione, sen. prof. Giovanni Silvestro Coco e on. avv. Vincenzo Sorice.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1988, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti i propri decreti in data 1° settembre 1989 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989, concernenti deleghe di attribuzioni ai sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare anche le attribuzioni previste dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della stessa legge e di operare contestualmente una parziale ridistribuzione delle deleghe già conferite;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della stessa legge sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

Art. 2.

Le seguenti attribuzioni sono delegate all'on. avv. Vincenzo Sorice, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, anziché al sen. avv. Franco Castiglione:

a) ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli ufficiali giudiziari, anche con riferimento alla concessione dei permessi sindacali;

b) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 1990

Il Ministro: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 243

90A1828

DECRETO 10 aprile 1990.

Mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Brescia n. 93/BR/90 in data 17 marzo 1990, dalla quale risulta che gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nel giorno 12 gennaio 1990 a causa della astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Brescia nel giorno 12 gennaio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Brescia;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Breno;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Chiari;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Iseo;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Lonato;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Montichiari;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Orzinuovi;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Rovato;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Salò;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura circondariale di Brescia, sezione distaccata di Verolanuova.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1829

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1990, n. 80.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente l'importazione dei semi oleosi per usi diversi dalla disoleazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente le modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 10 del predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del giorno 16 novembre 1989;

Vista la nota n. 4730 con la quale viene comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento concernente la modifica del citato art. 10;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 è sostituito dal seguente:

«1. I semi oleosi nonché i panelli e le farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero, non sono soggetti, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

2. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, di apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio attestante l'attività svolta dall'importatore.

3. Se l'importatore è un istituto zootecnico od un allevatore di bestiame, singolo od associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure, se trattasi di organismo a carattere nazionale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il trasporto, dalla dogana alle rispettive destinazioni, dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di estrazione dei semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero e destinati ad uso diverso dalla disoleazione, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.

5. L'importazione dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato a presentare, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino della bolletta di accompagnamento al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale provvederà al successivo inoltro del riscontrino stesso alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19; l'importatore deve, altresì, riportare in un apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i quantitativi del prodotto importato e degli estremi della relativa bolletta di accompagnamento.

6. È obbligato alla tenuta del registro anche l'importatore non utilizzatore il quale deve riportare sul predetto registro, i quantitativi del prodotto importato, le partite spedite ed i nominativi degli acquirenti del prodotto, ed inoltre deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino delle bollette di accompagnamento unitamente ad un elenco delle partite spedite con i nominativi dei destinatari del prodotto. Il predetto ufficio tecnico provvederà al successivo inoltro del riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19, e provvederà altresì a segnalare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, le partite di prodotto inviate ai suddetti destinatari.

7. Per il trasferimento agli utilizzatori finali il prodotto deve essere scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

8. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, saltuari accertamenti in ordine alla destinazione dei prodotti importati».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.M. 18 dicembre 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 417 1975 è il seguente:

«Art. 4. — Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, all'aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonché ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'art. 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina;

l'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro».

— Per il D.M. 18 dicembre 1975 si veda la nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di«regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 627 1978 istituisce il documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

90G0121

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 aprile 1990.

Validità e attestazione provvisoria riguardante la licenza di pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 sul rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 relativo alla sospensione del rilascio delle licenze di pesca;

Considerata la necessità, data l'entità delle richieste per il rinnovo delle licenze di pesca, di rivedere i termini di validità dell'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto ministeriale 5 maggio 1986;

Ritenuto opportuno procedere all'abrogazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 1989 relativo alla sospensione del rilascio delle licenze di pesca;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

L'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 è valida per un anno dalla data del rilascio ed è rinnovabile per lo stesso periodo di tempo.

Art. 2.

È abrogato l'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 1989 relativo alla sospensione del rilascio delle licenze di pesca per nuove navi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A1827

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1898/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 9788 datata 23 novembre 1989, della regione Lombardia - Assessorato lavori pubblici - Servizio provinciale del genio civile, che esprime parere favorevole per congruità prezzi e soluzioni tecniche adottate nel progetto di risanamento di un muro di sostegno sul lago di Garda antistante l'Istituto antoniano maschile Padri Rogazionisti nel comune di Desenzano del Garda;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 3 gennaio 1990 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere indispensabili per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Desenzano del Garda di cui in premessa, è assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 728.000.000 comprensiva dell'aliquota IVA pari al 4%.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1987, n. 120, e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1830

ORDINANZA 9 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Limone Piemonte in provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 1899/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 1693/FPC del 13 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 600.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente per caduta valanghe in località S. Maurizio nel comune di Limone Piemonte;

Vista la nota n. 631 del 13 febbraio 1990 del comune di Limone Piemonte con la quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un finanziamento di L. 1.000.000.000 per la totale eliminazione del pericolo incombente anche sul vallone Tempia;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione totale del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Limone Piemonte di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza previa decadenza e recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Limone Piemonte oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1831

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 19 aprile 1990.

Revoca del provvedimento di convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nella seduta del 19 aprile 1990;

Visto il decreto in data 13 aprile 1990 del Presidente del Consiglio superiore della magistratura con il quale, in applicazione della legge 12 aprile 1990, n. 74, è stato revocato il decreto presidenziale 5 marzo 1990 ed è stato deliberato che le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 1° luglio 1990, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Considerato che è necessario, pertanto, revocare il proprio provvedimento in data 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1990, di convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuta la opportunità di riservare ad altra seduta la delibera di nuova convocazione delle elezioni medesime;

Delibera

la revoca del proprio provvedimento 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1990, di convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, riservandosi di deliberare la nuova convocazione.

Roma, 19 aprile 1990

Il Vice Presidente: MIRABELLI

90A1885

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico biologici;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 luglio 1988, per il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituto medico biologici, cambia denominazione in scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico.

Gli articoli dal 124 al 134 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituto medico biologici sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 124. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) generale di patologia clinica ed ematologia;

b) chimica clinica e tossicologia;

c) microbiologia e virologia;

d) genetica medica;

e) citoistopatologia.

Art. 125. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 126. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 127. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 128. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);
statistica medica (*);
chimica e propedeutica biochimica;
anatomia ed istologia (*);
biologia generale;
chimica biologica;

b) secondo semestre:

microbiologia e microbiologia clinica (*);
fisiologia umana (*);
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio (*);
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale (*);
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture in vitro.

3° Anno - indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:

patologia clinica;
patologia molecolare (*);
immunoematologia;
ematologia.

3° Anno - indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia.

3° Anno - indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia.

3° Anno - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

3° Anno - indirizzo genetica medica:

patologia molecolare (*);
genetica medica;
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 129. — Durante i tre anni di corso è richiesta l'attività pratica che comporta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

anatomia ed istologia patologica;
istologia ed embriologia,
biochimica;
fisiologia;
biologia e zoologia generale;
patologia generale;
microbiologia;
genetica medica e molecolare presso:

istituto sieroterapico A. Sclavo di Siena:
laboratorio centralizzato U.S.L. n. 30 di Siena.

Il tirocinio consiste in un periodo di frequenza per complessive quattrocento ore annue, che avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: esame teorico-pratico delle materie di ciascun anno.

Art. 130. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 ottobre 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,100	1235,100	1235 —	1235,100	1235,100	1235,100	1234,990	1235,100	1235,100	1235,10
E.C.U.	1500,500	1500,500	1501 —	1500,500	1500,500	1500,500	1500,350	1500,500	1500,500	1500,50
Marco tedesco	734,720	734,720	735 —	734,720	734,720	734,720	734,700	734,720	734,720	734,72
Franco francese	218,680	218,680	219,15	218,680	218,680	218,680	218,680	218,680	218,680	218,68
Lira sterlina	2010,400	2010,400	2012 —	2010,400	2010,400	2010,40	2010,300	2010,400	2010.400	2010,40
Fiorino olandese	652,620	652,620	652,75	652,620	652,620	652,620	652,510	652,620	652,620	652,62
Franco belga	35,513	35,513	35,50	35,513	35,513	35,513	35,514	35,513	35,513	35,51
Peseta spagnola	11,564	11,564	11,56	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11.56
Corona danese	192,800	192,800	192,90	192,800	192,800	192,800	192,810	192,800	192,800	192,80
Lira irlandese	1968,600	1968,600	1969 —	1968,600	1968,600	1968,60	1968,690	1968,600	1968,600	—
Dracma greca	7,570	7,570	7,56	7.570	7,570	7,57	7,564	7,570	7,570	—
Escudo portoghese	8,280	8,280	8,31	8,280	8,280	8,28	8,280	8,280	8,280	8,28
Dollaro canadese	1055,650	1055,650	1056 —	1055,650	1055,650	1055,65	1056,350	1055.650	1055.650	1055.65
Yen giapponese	7,723	7,723	7,70	7,723	7,723	7,723	7,727	7,723	7,723	7,72
Franco svizzero	827,850	827,850	827,50	827,850	827,850	827,85	827,640	827,850	827,850	827,85
Scellino austriaco	104,429	104,429	104,40	104,429	104,429	104,429	104,438	104.429	104,429	104,42
Corona norvegese	188,710	188,710	188,50	188,710	188,710	188,710	188,690	188,710	188,710	188,71
Corona svedese	202,130	202,130	202 —	202,130	202,130	202,130	202,150	202,130	202,130	202,13
Marco finlandese	309,450	309,450	309,50	309,450	309,450	309,450	309,450	309,450	309,450	—
Dollaro australiano	945,250	945,250	945 —	945,250	945,250	945,25	944,500	945,250	945,250	946,25

Media dei titoli del 17 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,875
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,200
» » » 22- 6-1987/91	92,900
» » » 18- 3-1987/94	77,150
» » » 21- 4-1987/94	76,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,300
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96.050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.100
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,250
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100.200
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100.225
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100.800
» » » » 18- 3-1986/91	100,475

Titolo	Data/scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.825
» » » »	1- 5-1984/91	100.775
» » » »	1- 6-1984/91	100.800
» » » »	1- 7-1984/91	100.650
» » » »	1- 8-1984/91	100.700
» » » »	1- 9-1984/91	100.625
» » » »	1-10-1984/91	100.675
» » » »	1-11-1984/91	100.675
» » » »	1-12-1984/91	100.475
» » » »	1- 1-1985/92	100.500
» » » »	1- 2-1985/92	100.375
» » » »	18- 4-1986/92	99.950
» » » »	19- 5-1986/92	99.350
» » » »	20- 7-1987/92	99.425
» » » »	19- 8-1987/92	99.950
» » » »	1-11-1987/92	99.100
» » » »	1-12-1987/92	98.950
» » » »	1- 1-1988/93	98.625
» » » »	1- 2-1988/93	98.450
» » » »	1- 3-1988/93	98.500
» » » »	1- 4-1988/93	98.775
» » » »	1- 5-1988/93	99.100
» » » »	1- 6-1988/93	99.600
» » » »	18- 6-1986/93	98.975
» » » »	1- 7-1988/93	99.725
» » » »	17- 7-1986/93	98.125
» » » »	1- 8-1988/93	99.425
» » » »	19- 8-1986/93	97.625
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97.250
» » » »	1-10-1988/93	99.250
» » » »	20-10-1986/93	97.600
» » » »	1-11-1988/93	99.200
» » » »	18-11-1986/93	97.600
» » » »	19-12-1986/93	98.200
» » » »	1- 1-1989/94	98.975
» » » »	1- 2-1989/94	98.750
» » » »	1- 3-1989/94	98.725
» » » »	15- 3-1989/94	98.425
» » » »	1- 4-1989/94	98.775
» » » »	1- 9-1989/94	97.725
» » » »	1-10-1987/94	98 —
» » » »	1- 2-1985/95	99.300
» » » »	1- 3-1985/95	96.275
» » » »	1- 4-1985/95	95.725
» » » »	1- 5-1985/95	95.825
» » » »	1- 6-1985/95	96.050
» » » »	1- 7-1985/95	97 —
» » » »	1- 8-1985/95	96,100
» » » »	1- 9-1985/95	96.025
» » » »	1-10-1985/95	96.475
» » » »	1-11-1985/95	96.225
» » » »	1-12-1985/95	96.850
» » » »	1- 1-1986/96	96.925
» » » »	1- 1-1986/96 II	97.575
» » » »	1- 2-1986/96	97.025
» » » »	1- 3-1986/96	96.675
» » » »	1- 4-1986/96	96,350
» » » »	1- 5-1986/96	96.400
» » » »	1- 6-1986/96	96.575
» » » »	1- 7-1986/96	96.975
» » » »	1- 8-1986/96	95.725
» » » »	1- 9-1986/96	95.850
» » » »	1-10-1986/96	94.125
» » » »	1-11-1986/96	94.350
» » » »	1-12-1986/96	94,600
» » » »	1- 1-1987/97	94,475
» » » »	1- 2-1987/97	94,500
» » » »	18- 2-1987/97	94,525
» » » »	1- 3-1987/97	94,400
» » » »	1- 4-1987/97	94.300
» » » »	1- 5-1987/97	94,400
» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 7-1987/97	94.100

Titolo	Tasso	Data/scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1987/97	94,025
» » » »		1- 9-1987/97	96,300
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,850
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,550
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,525
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,525
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,425
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,425
» » »	9,25%	1-10-1990	98,800
» » »	11,50%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,450
» » »	9,25%	1-11-1990	98,675
» » »	9,25%	1-12-1990	98,575
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,850
» » »	11,50%	1-12-1991	98,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,025
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,775
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,125
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,600
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,875
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,050
» » »	12,50%	1-10-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,775
» » »	12,50%	1-11-1993	96,800
» » »	12,50%	17-11-1993	96,775
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,925
Certificati credito Tesoro E.C.U.	11,50%	20-10-1983/90	99,925
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	99,975
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	95,950
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	93,750
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	93,650
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	93,750
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	101 —
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	97,075
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	97,475
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	94,125
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	92,150
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	92,650
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	92,550
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	93,525
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	93,250
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	88,950
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	97,225
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	92,650
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	91,250
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	99,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90A1170040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 marzo 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Preziosa - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 9 maggio 1963, rep. 19693, reg. soc. 872/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo C, zona 6 nord-est, 133 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 16 novembre 1979, rep. 98174, reg. soc. 3559/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sassi - A.T.M. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Manacorda in data 15 gennaio 1955, rep. 22887, reg. soc. 179/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Stella alpina - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Torino costituita per rogito Ghione in data 18 febbraio 1955, rep. 37786, reg. soc. 348/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Galeno di Torino a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 3 marzo 1954, rep. 404/171, reg. soc. 295/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B, zona 1, Sud-Est, 128 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 7 novembre 1979, rep. 97743, reg. soc. 3558/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B, zona 3, Ovest 125 a r.l.» con sede in Torino costituita per rogito Zamparelli in data 23 ottobre 1979, reg. soc. 3303/79, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa circoli ricreativi associati - C.R.A. a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 8 giugno 1951, rep. 18118, reg. soc. 670/51, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra insegnanti di ruolo Carlo Ignazio Giulio a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 21 dicembre 1953, rep. 77275, reg soc. 48/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B, zona 3, Ovest 137 a r.l.» con sede in Torino costituita per rogito Zamparelli in data 27 novembre 1979, rep. 98606, reg. soc. 62/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Giovanni Bosco soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 29 marzo 1963, rep. 77238, reg. soc. 815/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Provvidenza soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 1° marzo 1963, rep. 76735, reg. soc. 586/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuovo Valentino a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 3 agosto 1957, rep. 9207, reg. soc. 587/57, tribunale di Torino;

società cooperativa trasporto «Società cooperativa La Corona a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 13 maggio 1954, rep. 53741, reg. soc. 505/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a reponsabilità limitata Parva sed mea», con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 5 maggio 1952, rep. 37156/7620, reg. soc. 592/52, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Sant'Elena società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 30 settembre 1963, rep. 120912, reg. soc. 1895/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sulcis società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 15 novembre 1963, rep. 12590/1469, reg. soc. 2232/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Nuraghi - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 15 novembre 1963, rep. 12588/1468, reg. soc. 2233/63, tribunale di Torino;

società cooperativa consumo «Cooperativa interaziendale Piemontese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sigla C.I.P., con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 16 ottobre 1963, rep. 4353, reg. soc. 2203/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Mattone società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 8 ottobre 1974, rep. 55809, reg. soc. 1934, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Luisa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 4 ottobre 1974, rep. 55779, reg. soc. 1933/74, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Rinnovamento - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11846/1253, reg. soc. 1551/63, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cooperativa lirica piemontese Giuseppe Verdi a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 24 luglio 1963, rep. 20526, reg. soc. 1521/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Maria Rosa società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 27 settembre 1963, rep. 12184/1381, reg. soc. 2093/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Murena società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 25 settembre 1963, rep. 12130/1358, reg. soc. 2088/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gloxinia - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, cosituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12229/1395, reg. soc. 1949/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B, zona 6, nord-est 136 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 22 novembre 1979, rep. 98528, reg. soc. 264/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Ospedale San Giovanni n. 3 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 8 marzo 1963, rep. 16102, reg. soc. 755/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Ospedale San Giovanni n. 5 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 marzo 1963, rep. 16115, reg. soc. 751/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pulcra Mea Domus» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 8 dicembre 1955, rep. 13358, reg. soc. 809/55, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro C.L.E.S.I. - Cooperativa lavori edili stradali idrici a responsabilità limitata», con sede di Torino, costituita per rogito Santarelli in data 9 luglio 1955, rep. 578, reg. soc. 533/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «So.Co.Re.Na. - Torino (Società combattenti reduci Napolbanco - Cooperativa edilizia) - Società a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 13 settembre 1955, rep. 4271 1814, reg. soc. 621/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Utinam a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 24 maggio 1963, rep. 22645/12494, reg. soc. 1052/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Neby a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 15 giugno 1963, rep. 22742 12551, reg. soc. 1194/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Surgam a responsabilità limitata», con sede in Torino costituita per rogito Bertolè in data 19 giugno 1963, rep. 22754 12559, reg. soc. 1195/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Fulvia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 3 giugno 1963, rep. 16217/7113, reg. soc. 1076/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Santa Croce soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 1° marzo 1963, rep. 76730, reg. soc. 589/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mille Ventidue - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 6 aprile 1963, rep. 19425/7884, reg. soc. 734/63 tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Pace Venaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 12 marzo 1963, rep. 16117, reg. soc. 797 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Pinta - Società edilizia cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Perron Cabus in data 11 aprile 1963, rep. 22964, reg. soc. 830/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società edile cooperativa Sant'Alice a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa edile Speranza a responsabilità limitata»), con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 12 aprile 1955, rep. 12755, reg. soc. 329/55, tribunale di Torino;

società cooperativa «Edificatrice - A.N.P.I. Aurora» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 16 marzo 1963, rep. 114387, reg. soc. 687, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Statuto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 14 febbraio 1963, rep. 15975, reg. soc. 530, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «C.R.E.L. - Consorzio regionale editoriale librario» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 25 marzo 1977, rep. 4809, reg. soc. 1118/77, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Artisti lirici piemontesi - U.C.A.L.P.» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 26 novembre 1949, rep. 13128, reg. soc. 43, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Unità lavoratori di San Mauro - Società cooperativa a proprietà indivisa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 5 gennaio 1972, rep. 117815, reg. soc. 188 72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Nuovissima Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 6 marzo 1964, rep. 20989, reg. soc. 471, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Oris» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 14 aprile 1977, rep. 198150, reg. soc. 1570 77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Le Betulle» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 19 novembre 1959, rep. 59781, reg. soc. 839, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice - Tipo C, zona 2, sud-ovest 124» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ramparelli in data 18 ottobre 1979, rep. 97264, reg. soc. 3304/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Ridotto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 1° ottobre 1963, rep. 23083, reg. soc. 2176, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Nazionale - Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 settembre 1963, rep. 17429, reg. soc. 2192-63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Vinzaglio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11836, reg. soc. 1547, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.S. - Special Transport Services» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Restivo in data 29 marzo 1984, rep. 153510, reg. soc. 2333/84, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Aedilia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzolla in data 26 giugno 1975, rep. 31647, reg. soc. 1322/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Procione» già «La carmagnolese operaria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 15 novembre 1969, rep. 51281, reg. soc. 1206/69, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Intesa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 23 settembre 1963, rep. 62647, reg. soc. 2100, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Settimo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11961/1287, reg. soc. 1720, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice Pino 115» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 25 settembre 1979, rep. 96101, reg. soc. 3016/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C, zona 3, ovest 117» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 2 ottobre 1979, rep. 96429, reg. soc. 3163/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Villaggio Robinie» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 16 ottobre 1972, rep. 2332, reg. soc. 1420/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Villa Serena» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 30 settembre 1963, rep. 17658, reg. soc. 2258, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soced 84» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 11 giugno 1989, rep. 199976, reg. soc. 3519/84, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Pietro e Paolo fra dipendenti comunali di Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Levati in data 1° marzo 1963, rep. 2481, reg. soc. 386, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edificatrice XXV Aprile Venaria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 22 marzo 1963, rep. 114716, reg. soc. 721, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Salus» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 28 settembre 1963, rep. 12201, reg. soc. 2073, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cristallo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 9 settembre 1963, rep. 17312, reg. soc. 2185/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Anna-Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 20 settembre 1963, rep. 17511, reg. soc. 2193, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Silvia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 25 novembre 1966, rep. 155624, reg. soc. 894, tribunale di Torino;

società cooperativa produzione e lavoro «Consorzio piemontese fra cooperative di produzione e lavoro» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 27 novembre 1957, reg. soc. 688, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Concordia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 18 febbraio 1963, rep. 15996, reg. soc. 532, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Minerva 81 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 1° dicembre 1980, rep. 30615, reg. soc. 4704/80, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Co-Pro-Dett. - Cooperativa profumieri dettaglianti» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 16 gennaio 1967, rep. 82432, reg. soc. 184, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santeramo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Galleano in data 26 marzo 1970, rep. 1691, reg. soc. 548/70, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primaverile» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 23 aprile 1958, rep. 77397, reg. soc. 291, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pagliare» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Muzzi in data 19 aprile 1978, rep. 50352, reg. soc. 1481/78, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Chiara 1979» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Caligaris in data 23 marzo 1979, rep. 86324, reg. soc. 1438/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mirafiori» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Levati in data 3 marzo 1967, rep. 8545, reg. soc. 279, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Voce» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 4 aprile 1964, rep. 13364, reg. soc. 396, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Piemontese» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 8 marzo 1963, rep. 76935, reg. soc. 680/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Meccanografico» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Cunsolo in data 21 giugno 1971, rep. 166201, reg. soc. 851/71, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Idee Nuove - Società cooperativa a proprietà indivisa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 27 gennaio 1972, rep. 119675, reg. soc. 341/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Valsenia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 16 ottobre 1952, rep. 299, reg. soc. 1014, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fuxia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12241, reg. soc. 1954, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Rododentro» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 27 settembre 1963, rep. 12186, reg. soc. 2061, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Olimpo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 29 settembre 1963, rep. 12208, reg. soc. 2068, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Eusco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 27 settembre 1963, rep. 23072, reg. soc. 2107, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Vittoria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 21 settembre 1963, rep. 62610, reg. soc. 2098, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Le Muse» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 23 settembre 1975, rep. 61621, reg. soc. 1587/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo A - Zona 2 - Sud-ovest 122» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 16 ottobre 1979, rep. 97217, reg. soc. 3347/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 30 settembre 1963, rep. 56511, reg. soc. 1995, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lingotto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 7 giugno 1963, rep. 78124, reg. soc. 1169, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Gazzetta del Popolo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 14 maggio 1963, rep. 77768, reg. soc. 1078, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Polstrada - Società cooperativa mutualistica edilizia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Cili in data 5 maggio 1953, rep. 40601, reg. soc. 541, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Via Fort» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 28 marzo 1963, rep. 10440/1053, reg. soc. 536, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Scudo Crociato» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 4 giugno 1963, rep. 22350, reg. soc. 1033/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Lucia Maria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 10 maggio 1963, rep. 198279, reg. soc. 987, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Giusto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 5 aprile 1963, rep. 1869/923, reg. soc. 731/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Portalettere Torino 218» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 31 maggio 1963, rep. 16534, reg. soc. 1227, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Selene» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 27 maggio 1963, rep. 19670/7973, reg. soc. 1029, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primula» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 29 aprile 1975, rep. 5078, reg. soc. 838/75, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Isabella» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Levati in data 8 aprile 1974, rep. 23543, reg. soc. 1242/74, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nove più a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 2 maggio 1977, rep. 30234/5875, reg. soc. 1280/77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primo Marzo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 28 settembre 1963, rep. 210104, reg. soc. 2150, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Fra i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ghiggia in data 28 novembre 1949, reg. soc. 944, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Basile» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 13 settembre 1963, rep. 5109, reg. soc. 1774, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice - Elisir Fiordaliso» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 23 marzo 1963, rep. 16171, reg. soc. 928, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C - Zona 4 - Nord-ovest 120» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 10 ottobre 1979, rep. 97001, reg. soc. 3306/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lavoratori Miramonte» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 31 luglio 1963, rep. 61284, reg. soc. 1398, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Martinetto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 17 settembre 1963, rep. 62463, reg. soc. 1708, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Magnolia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, rep. 12162, reg. soc. 2066, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Paolo tra impiegati dello Stato» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 11 dicembre 1962, rep. 22003/12180, reg. soc. 38, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Riv-Tempra» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 27 settembre 1963, rep. 56424, reg. soc. 1996, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Filadelfia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 15 marzo 1963, rep. 382, reg. soc. 512, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Alba» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mandelli in data 25 giugno 1963, rep. 72481/24933, reg. soc. 1175, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice - Tipo C - Zona 2 - Sud-ovest - 138 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 28 novembre 1979, rep. 98673, reg. soc. 60/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Filadelfia - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 16 settembre 1963, rep. 11930/1275, reg. soc. 1603/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sub Lege Libertas - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 settembre 1963, rep. 11887/1230, reg. soc. 1507/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sebastopoli a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 4 aprile 1963, rep. 1584, reg. soc. 1150/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Maggio a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 9 luglio 1963, rep. 3417, reg. soc. 1260/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Antonelli» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 26 febbraio 1963, rep. 113654, reg. soc. 644/63, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Torino costruzioni edili ed in cemento armato» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 14 marzo 1946, rep. 9055, reg. soc. 542/46, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Elettra - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° giugno 1963, rep. 11032/1111, reg. soc. 937/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Eice - S.r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 27 settembre 1963, rep. 2309/1044, reg. soc. 1877/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Domus Taurinensis» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Stratta in data 28 gennaio 1955, rep. 12600, reg. soc. 183/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Don Filippo Rinaldi a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 23 settembre 1963, rep. 50503, reg. soc. 2028/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B - Zona 6 - Nord-Est - 101, a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 4 luglio 1979, rep. 93880, reg. soc. 2394/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cervo volante - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Barone (coadiutore temporaneo del dott. Picco) in data 22 novembre 1973, rep. 50838, reg. soc. 1885/73, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo C - Zona 2 - Sud-ovest 105 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 19 luglio 1979, rep. 94318, reg. soc. 2628/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Francesco Pedaci - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra impiegati e pensionati della Banca d'Italia», con sede in Torino, costituita per rogito Bocca Carlo Giacomo in data 16 aprile 1948, rep. 42955, reg. soc. 254/48, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sirius - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ioli in data 23 novembre 1974, rep. 86871, reg. soc. 2158/74, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Giovanni - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 6 febbraio 1963, rep. 18876, reg. soc. 266/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo C - Zona 4 - Nord-ovest 139 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 11 dicembre 1979, rep. 99283, reg. soc. 237/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Tenace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Astore in data 4 luglio 1951, rep. 23428/10470, reg. soc. 585/51, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Padana - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Gili in data 23 settembre 1960, rep. 47173, reg. soc. 794/60, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Minerva a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bellario in data 3 novembre 1956, rep. 10681/4242, reg. soc. 813/56, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Surgens tra funzionari e pensionati dello Stato - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Amato Pellegrino in data 13 novembre 1956, rep. 39820, reg. soc. 803/56, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Società cooperativa assunzione lavori tecnico industriali e manuali - A.L.T.I.M. a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Prever in data 18 dicembre 1954, rep. 4735/2229, reg. soc. 53/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata S. Michele Arcangelo», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 12 febbraio 1955, rep. 34049, reg. soc. 346/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nord - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 6 febbraio 1963, rep. 15933, reg. soc. 474/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Trinacria Primavera - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 luglio 1963, rep. 11572/1166, reg. soc. 1363/63, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Piemonte-nord - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Gallo in data 22 aprile 1960, rep. 457, reg. soc. 390/60, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Sirena Domus, a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 2 marzo 1959, rep. 16816, reg. soc. 222/59, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Flaminia - SCEF, a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Metitieri in data 6 dicembre 1958, rep. 5248, reg. soc. 754/58, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mutua cooperativa edilizia per le opere dell'Associazione ex-allievi del collegio San Giuseppe di Torino S.r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Burlando in data 21 dicembre 1958, rep. 5010/722, reg. soc. 59/59, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gramareco a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 8 settembre 1962, rep. 2684, reg. soc. 941/62, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Minor, tra agenti e rappresentanti di commercio - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 dicembre 1962, rep. 9465/954, reg. soc. 1290/62, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Luce» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 15 novembre 1962, rep. 2968, reg. soc. 1210/62, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Mirafiori - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Paola in data 6 novembre 1962, rep. 22352, reg. soc. 1208/62, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 19 dicembre 1962, rep. 170, reg. soc. 59/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 21 settembre 1963, rep. 46446, reg. soc. 2001/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società Cooperativa edilizia fra lavoratori - Fides - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 9 ottobre 1963, rep. 61965, reg. soc. 1634/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società Cooperativa edilizia fra lavoratori Libertas a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 2 settembre 1963, rep. 61965, reg. soc. 1634/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Deorsola in data 9 luglio 1963, rep. 101771/6727, reg. soc. 1241/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Norma società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 5 giugno 1963, rep. 16555, reg. soc. 1291/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Enotria Taurinensis» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 13 dicembre 1958, rep. 8955/5085, reg. soc. 52/59, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cooperativa La Torino - Servizi appalti FF.SS. ausiliari del traffico a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 maggio 1955, rep. 942, reg. soc. 422/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Giuseppe tra i dipendenti statali di ruolo di Torino, a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 5 aprile 1955, rep. 11127, reg. soc. 356/55, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Homo Faber, a responsabilità limitata per azioni», con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 10 maggio 1963, rep. 22928, reg. soc. 882/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Serena - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 27 settembre 1963, rep. 22879, reg. soc. 1778/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Franca» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 2 marzo 1963, rep. 16069, reg. soc. 714/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Polena a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 26 settembre 1963, rep. 50526, reg. soc. 2038/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ponte del Po - a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 26 settembre 1963, rep. 50523, reg. soc. 2036/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S.L.I.M. (Società lavoratori italiani Michilin) a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 27 settembre 1963, rep. 50528, reg. soc. 2037/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vela a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 17 settembre 1963, rep. 50454, reg. soc. 2026/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tiziana, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, rep. 12156/1369, reg. soc. 2060/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rotary, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, rep. 12150/1366, reg. soc. 2071/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Zinia, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 27 settembre 1963, rep. 12188/1383, reg. soc. 2094/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Udintoro, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 27 settembre 1963, rep. 12178/1378, reg. soc. 2086/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Utinam - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Chione in data 25 settembre 1963, rep. 84110, reg. soc. 2058/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Patrizia» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 5 agosto 1954, rep. 756/296, reg. soc. 643/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B - Zona 4 Nord-ovest 119 a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 9 ottobre 1979, rep. 96991, reg. soc. 3161/79, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cooperativa Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 21 giugno 1982, rep. 32827/7635, reg. soc. 2648/82, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo fra il personale postelegrafonico dipendente della direzione di Torino a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 5 settembre 1946, rep. 9445, reg. soc. 750/46, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Pionieri Torino, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 26 settembre 1963, rep. 17604, reg. soc. 2260/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Santa Laura - a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 25 settembre 1963, rep. 5423, reg. soc. 1978/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Patrizia II a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 17 settembre 1963, rep. 5208, reg. soc. 1771/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Speranza - Regio Parco - Società cooperativa a proprietà indivisa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 22 dicembre 1971, rep. 116336, reg. soc. 78/723, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice - Tipo B - Zona 2 Sud-ovest 116 a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 1° ottobre 1979, rep. 96370, reg. soc. 3162/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Universo, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11971/1292, reg. soc. 1718/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vega, società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. 12257/1406, reg. soc. 1935/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Orsa Maggiore. Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. 12259.1407, reg. soc. 1931.63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Panorama - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 2 febbraio 1972, rep. 18250, reg. soc. 238/72, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Martinetto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Lo Preiato in data 19 maggio 1978, rep. 4583, reg. soc. 1989 78, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Tubo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 5 luglio 1979, rep. 48846, reg. soc. 2401 79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Paradiso» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Chiggia in data 15 settembre 1964, rep. 73270, reg. soc. 774, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Consorzio dettaglianti generi alimentari sud-nord» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Scatà in data 27 gennaio 1965, rep. 3291, reg. soc. 191, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pensionati macchinisti e fuochisti» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 24 aprile 1963, rep. 31136 11451, reg. soc. 798.63, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Teatro dell'arco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 16 luglio 1981, rep. 19874, reg. soc. 4119 81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Grugliasco II» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Reviglione in data 3 giugno 1982, rep. 36006, reg. soc. 3007.83, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Casa sociale» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 13 dicembre 1952, rep. 625, reg. soc. 46 53, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Degli spettatori del Piemonte» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 5 agosto 1954, rep. 2046, reg. soc. 631, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Monte Cucco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 14 marzo 1963, rep. 378, reg. soc. 513, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Dorotea» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 27 settembre 1963, rep. 62785, reg. soc. 2099, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo B, zona 1, sud-est 145» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 17 gennaio 1980, rep. 100394, reg. soc. 924 80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo A, zona 1, sud-est 155» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 28 marzo 1980, rep. 103311, reg. soc. 2068 80, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Consumo e mutuo soccorso Valsalice» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 13 luglio 1963, rep. 16798, reg. soc. 1479, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fortunata - Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 16 luglio 1963, rep. 16848, reg. soc. 1477, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Valmala» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 27 marzo 1963, rep. 77196, reg. soc. 770 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Maria Vittoria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 settembre 1963, rep. 11944 1280, reg. soc. 1659, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 14 marzo 1963, rep. 1298, reg. soc. 744 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Grazia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 20 marzo 1963, rep. 1350, reg. soc. 1088, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Caminetto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 5 luglio 1963, rep. 3286, reg. soc. 1237, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pro Domo - società cooperativa per azioni a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 13 maggio 1958, rep. 7426, reg. soc. 359, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Sassarese» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 1° marzo 1963, rep. 76750, reg. soc. 588/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo A, zona 6, nord-est 150» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 29 febbraio 1980, rep. 102195, reg. soc. 1847/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Il Focolare» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Balossino in data 7 febbraio 1954, rep. 222, reg. soc. 224, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Milaclicivilcasa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 1° marzo 1963, rep. 76740, reg. soc. 590/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sole del sud» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 13 settembre 1963, rep. 11880 1262, reg. soc. 1608, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Tempesta» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 15 settembre 1963, rep. 11928/1274, reg. soc. 1615, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Titanus» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 16 settembre 1963, rep. 11916 1268, reg. soc. 1607, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La fiducia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 8 settembre 1963, reg. soc. 682 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Velox» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 8 marzo 1963, rep. 76915, reg. soc. 683 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Eusebio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 8 marzo 1963, rep. 76925, reg. soc. 681/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Carla» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 6 marzo 1963, rep. 76872, reg. soc. 612 63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fervia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 15 febbraio 1963, rep. 15985, reg. soc. 533, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C, zona 2, - sud-ovest 123» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 17 ottobre 1979, rep. 47226, reg. soc. 3345/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo B, zona 1, sud-est 114» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 24 settembre 1979, rep. 96088, reg. soc. 2877/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ospedale San Giovanni 4» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 8 marzo 1963, rep. 16101, reg. soc. 756, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Dipendenti ospedale infantile Regina Margherita clinica pediatrica» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 25 marzo 1963, rep. 114758, reg. soc. 684, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Pro domo mea» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 5 marzo 1963, rep. 114180, reg. soc. 733, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Home» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Muzzi in data 7 marzo 1963, rep. 9479, reg. soc. 555, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nicolò Tommaseo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 11 marzo 1963, rep. 22635, reg. soc. 446/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Partigiani cristiani» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 27 marzo 1963, rep. 400, reg. soc. 594, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Frabosa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 4 aprile 1963, rep. 410, reg. soc. 645, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo A, zona 1, sud-est 129» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 8 novembre 1979, rep. 97824, reg. soc. 3528, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Italia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. 11806/1237, reg. soc. 1558, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La gommifera» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. 11804, reg. soc. 1236, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nerea» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 12 settembre 1963, rep. 11871/1261, reg. soc. 1610, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Mutua assicuratrice» già «Cooperativa nazionale per la mutualità agraria» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 12 novembre 1955, rep. 3535/1309, reg. soc. 800, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Centro regionale commercializzazione prodotti cooperative agricole del Piemonte» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Restivo in data 23 giugno 1976, rep. 89497, reg. soc. 1376/76, tribunale di Torino.

90A1822

Scioglimento della società cooperativa «Co.Pro.Lat. - Consorzio produttori latte», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 la società cooperativa «Co.Pro.Lat. - Consorzio produttori latte», con sede in Taranto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. De Prezzo Angelo.

90A1834

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Rettifica al comunicato relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

A seguito del cambiamento della base di riferimento degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (nuova base 1989 = 100), il comunicato dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato alla pag. 62 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1990, al punto 2), è così rettificato:

«2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1990 rispetto a gennaio 1989 risulta pari a più *6,4 (seivirgolaquattro)*».

90A1859

Rettifica al comunicato relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

A seguito del cambiamento della base di riferimento degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (nuova base 1989 = 100), il comunicato dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato alla pag. 30 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990, al punto 2), è così rettificato:

«2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1990 rispetto a febbraio 1989 risulta pari a più *6,2 (seivirgoladue)*».

90A1860

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Approvazione del disciplinare per l'attuazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 10 aprile 1990, ha deliberato l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine.

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per ogni campagna di commercializzazione prevista dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, di assuntori del servizio.

2. L'assuntore organizza e gestisce direttamente i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valutazione, disossamento, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute dal presente disciplinare.

3. L'assuntore del servizio acquista in nome e per conto dell'A.I.M.A. i prodotti che sono oggetto dell'intervento alle condizioni stabilite dalla presente disciplinare.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate presentate al centro d'intervento in quarti compensati, appartenenti a bovini delle categorie e delle classi di qualità per le quali la regolamentazione comunitaria in vigore al momento della presentazione, consente il conferimento medesimo.

Le carni devono essere macellate da non oltre sei giorni, e ciò deve risultare dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e devono essere state refrigerate immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere alla fine del periodo di refrigerazione una temperatura interna non superiore a 0 + 7 °C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio pistola a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, e di quarto posteriore con taglio a 8 costole detto «pistola», devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente, secondo la colonna vertebrale, conformemente all'allegato II.

È ammessa la presentazione di quarti compensati, destinati al disossamento, composti di quarti anteriori con taglio diritto a 8 costole e di quarti posteriori con taglio diritto a 5 costole, salvo diverse disposizioni dell'organismo di intervento.

4. I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino né raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi e ematomi, né raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve:

provenire da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE del 27 giugno 1968, n. 802/68;

essere conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del Consiglio della CEE n. 64/433 del 26 giugno 1974, e successive modificazioni, nonché nella legge 29 novembre 1974, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

essere ottenuto da animali ai quali non sono state somministrate sostanze vietate dall'art. 2 della direttiva 88/146/CEE;

non superare i livelli massimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati a seguito dell'incidente della centrale di Cernobil, sono quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE n. 3955/87. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto avviene soltanto se così richiesto dalla situazione e durante il periodo necessario. Se necessario, la durata e la portata dei provvedimenti di controllo sono determinate secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 805/68;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate;

essere idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione;

essere munito di certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Tale certificazione deve risultare per numero di pezzi, età e sesso, specifica per la parte di prodotto consegnato all'intervento;

essere munito di dichiarazione veterinaria dalla quale risulta che sulle carni di cui trattasi sono state eseguite ricerche sugli estrogeni secondo campionature significative che hanno dato esito negativo, conformemente all'allegato IV;

essere classificato conformemente alla tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento CEE n. 1208/81, con un marchio che indichi la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento. Il marchio deve essere stato apposto usando un inchiostro non tossico, indelebile, inalterabile e conforme alla vigente normativa relativa alla classificazione stessa. L'altezza delle lettere delle cifre deve essere di almeno 2 cm. I marchi sono apposti sulle parti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

5. I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento del prodotto sono quelli fissati dalla Comunità europea per la relativa classe e categoria in ECU e si intendono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione della classe di qualità, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonché dei requisiti previsti al precedente art. 4.

Nel caso che vengano disposti dalla Comunità europea conferimenti di soli quarti anteriori o posteriori, può essere richiesta la presentazione dell'altro quarto per una migliore e più esatta classificazione del prodotto conferito.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

6. La valutazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisto.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione in ordine alla classe di conformazione fra l'offerente e l'assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.M.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per tutte le carni conferite all'intervento l'assuntore provvede in ogni caso alla classificazione delle carni stesse secondo le norme del regolamento CEE n. 1208/82 anche nel caso che le carni stesse siano già state classificate e marchiate al macello. Gli estremi di tale classificazione dovranno risultare da apposita marchiatura eseguita su ciascun quarto con inchiostro alimentare ed indelebile.

Sezione II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

7. L'apertura dell'aggiudicazione e la successiva sospensione sono pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee al più tardi il sabato o, in casi eccezionali, il martedì che precede la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

Al momento dell'apertura di aggiudicazione può essere fissato un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non vengono accettate.

8. Durante il periodo in cui l'aggiudicazione è aperta, il termine per la presentazione delle offerte scade ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle ore 12 (ora di Bruxelles) ad eccezione del quarto mercoledì del mese di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il termine è anticipato di 24 ore. La trasmissione delle offerte alla commissione avrà luogo entro le ore 24 successive alla fine del termine di presentazione delle offerte medesime.

9. L'offerente può partecipare all'aggiudicazione soltanto se si impegna per iscritto a rispettare le varie disposizioni relative agli acquisti in causa.

Qualora è aperta in Italia una procedura di aggiudicazione, gli interessati partecipano all'aggiudicazione stessa consegnando all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, l'offerta scritta, in busta chiusa, tramite il servizio postale o recapito autorizzato, con avviso di ricevuta, oppure consegnando direttamente la stessa presso gli uffici dell'A.I.M.A., che rilasceranno apposita ricevuta. Essi possono presentare soltanto una offerta per categoria e aggiudicazione.

Nell'offerta devono figurare:

a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b) il quantitativo offerto di prodotti della o delle categorie di cui nell'avviso di aggiudicazione, espressi in tonnellate;

c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della qualità R3 alle condizioni di cui all'art. 3, espresso in ECU con 2 decimali al massimo;

d) il centro o i centri di intervento dove l'offerente intende consegnare il prodotto.

Una offerta è valida soltanto se:

a) concerne un quantitativo di almeno 10 tonnellate; tuttavia l'A.I.M.A. potrà fissare quantitativi minimi superiori;

b) è accompagnata dall'impegno di cui al paragrafo 1;

c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la cauzione di aggiudicazione di cui all'art. 10, paragrafo 1 per l'aggiudicazione in questione.

L'offerta non può essere ritirata dopo chiusura del termine di cui all'art. 8 per la presentazione delle offerte relative all'aggiudicazione in causa.

Sarà assicurata la riservatezza delle offerte.

10. Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione della stessa e la consegna dei prodotti al deposito designato dall'A.I.M.A. entro i termini di cui all'art. 13, paragrafo 2, costituiscono requisiti principali la cui esecuzione è assicurata dalla costituzione di una cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di 15 ECU/100 kg.

La cauzione è svincolata:

per le offerte non accettate non appena noti i risultati dell'aggiudicazione;

per le offerte accettate alla fine della presa in consegna dei prodotti senza pregiudizio dell'art. 13, paragrafo 4.

11. In relazione alle offerte ricevute per ogni aggiudicazione e secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 805/68 viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria per la qualità R3; se richiesto da circostanze particolari, può essere fissato un prezzo diverso per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

Può essere deciso di non dar luogo all'aggiudicazione.

Se il totale dei quantitativi offerti a un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo supera i quantitativi che possono essere acquistati, i quantitativi aggiudicati possono essere ridotti applicando un coefficiente di riduzione.

12. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'art. 11, valido per l'aggiudicazione in questione.

I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

13. Ogni offerente è immediatamente informato dall'A.I.M.A. sul risultato della sua partecipazione all'aggiudicazione. L'A.I.M.A. rilascerà all'aggiudicatario un buono di consegna numerato in cui figurano:

a) il quantitativo da consegnare;

b) il prezzo aggiudicato;

c) il calendario di consegna dei prodotti;

d) il centro o i centri d'intervento dove deve aver luogo la consegna.

Se la presa in consegna non può aver luogo al centro d'intervento di cui all'art. 9, paragrafo 3, l'A.I.M.A. fisserà il luogo della presa in consegna del prodotto in uno dei centri d'intervento più vicini.

L'aggiudicatario entro un termine di sedici giorni successivi al giorno della chiusura del termine per la presentazione delle offerte effettua la consegna dei prodotti. Tuttavia la commissione, in funzione dell'entità dei quantitativi aggiudicati può prorogare questo termine di una settimana. La consegna può essere scaglionata.

Se il quantitativo effettivamente consegnato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato.

Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore al quantitativo aggiudicato la cauzione:

a) è svincolata interamente se la differenza non supera il 5%;

b) salvo caso di forza maggiore essa è acquisita:

proporzionalmente ai quantitativi non consegnati o non accettati se la differenza non supera il 15%;

totalmente negli altri casi, in deroga all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2220/85.

Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato.

14. La presa in consegna dei prodotti avviene il giorno dell'entrata dei prodotti nel centro d'intervento e al più presto il giorno successivo al giorno dell'emissione del buono di consegna di cui all'art. 13, paragrafo 1.

15. L'A.I.M.A., per il tramite dell'assuntore, versa all'aggiudicatario entro un termine che inizia il centoventesimo giorno successivo alla fine della presa in consegna dei prodotti e termina il centoquarantesimo giorno dopo questa data, il prezzo indicato nella sua offerta.

Se la presa in consegna verte su altre qualità e sottoclassi, il prezzo versato all'aggiudicatario è corretto mediante un coefficiente di conversione applicabile alla qualità acquistata e che figura all'allegato I.

16. Il tasso di conversione da applicare agli importi di cui agli articoli 5, 9, 10 ed 11, è il tasso agricolo di conversione applicabile il giorno di chiusura del termine per la presentazione delle offerte.

17. All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nei precedenti articoli 3 e 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore:

a) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione, su ogni quarto della partita accettata, di un cartellino fissato saldamente e recante, con scrittura inalterabile, le indicazioni del numero della partita e del pezzo corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta d'acquisto, rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto;

b) provvede all'apposizione di un timbro su ogni quarto con gli estremi della classificazione inerenti la categoria e la qualità;

c) emette bolletta di acquisto in sei copie delle quali una viene consegnata al venditore, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore dietro rilascio di corrispondente fattura con I.V.A. da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A. se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime I.V.A. ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tenuto altresì conto delle modifiche apportate allo stesso articolo con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, l'esonero del soggetto venditore dell'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenute nell'offerta e da riportarsi dall'assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, il magazzino frigorifero di conservazione, il nome e cognome o la ragione sociale e il domicilio del venditore; la descrizione della partita nelle sue componenti (numero di partita di appartenenza, categoria di bovini, qualità, quantità, numero, pezzi e peso), prezzo complessivo corrisposto e data della consegna; nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento, non prima di centoventi giorni dalla data di conferimento della merce e comunque non oltre centoquaranta giorni dalla stessa data.

Sezione III

DISOSSAMENTO DELLE CARNI ACQUISTATE DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

18. L'A.I.M.A. può far procedere al disossamento della totalità o di parte delle carni bovine acquistate.

I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dalla direttiva n. 64/433/CEE.

19. Il disossamento è effettuato in virtù di contratti i cui termini sono fissati dall'A.I.M.A.

Tali contratti per tramite dell'assuntore sono stipulati esclusivamente con laboratori di sezionamento di carni riconosciuti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 64/433/CEE, e fissano le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, stabiliscono le necessarie attrezzature tecniche e assicurano la conformità per quanto riguarda la preparazione dei tagli.

Essi precisano fra l'altro le condizioni particolari di disossamento specificando le modalità di preparazione, sezionamento, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli fino al momento della loro ripresa in consegna da parte dell'A.I.M.A.

20. L'assuntore provvede al controllo di tutte le operazioni di cui all'art. 14. Tale controllo comporta un controllo fisico permanente oppure un'ispezione imprevista dell'operazione di disossamento almeno una volta al giorno e un esame mediante campione dei cartoni di tagli prima e dopo il congelamento nonché un raffronto dei quantitativi lavorati con i quantitativi prodotti da un lato e le ossa, i pezzi di grasso e gli altri scarti di imballaggio dall'altro.

Nessun'altra carne può essere presentata nella sala di disossamento, al sezionamento e all'imballaggio delle carni bovine di intervento.

Tuttavia, carni suine possono essere presenti nella sala di disossamento contemporaneamente alle carni bovine a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavoro.

21. La sala di disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a 12 °C.

Durante le operazioni di trasporto, disossamento, sezionamento e imballaggio che precedono il congelamento, la temperatura interna delle carni non deve mai superare i + 7 °C.

Tutte le ossa, i grossi tendini e le cartilagini devono essere scartati.

I tagli senza osso ottenuti dal quarto posteriore, eccettuato il pancettone, non possono presentare una copertura di grasso superiore a 1 cm, misurata prima del congelamento nel punto più spesso. Tuttavia il filetto deve essere completamente sgrassato.

La percentuale di grasso visibile, sia esterno che interstiziale, dei tagli senza osso ottenuti dal quarto anteriore, senza tener conto del pancettone, deve essere inferiore o uguale al 10%. Tuttavia, questa percentuale non può superare il 6% per la «boule de macreuse» mentre può raggiungere il 30% per il pancettone. Il grasso al di sotto dello sterno deve essere rimosso.

22. I tagli senza osso sono imballati in modo che nessuna parte delle carni entri in contatto diretto con il cartone, in conformità delle seguenti norme:

a) i tagli ottenuti dal quarto posteriore, esclusa se del caso la parte del pancettone relativa, sono avvolti separatamente e interamente in polietilene idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari di almeno 0.05 mm di spessore e sono messi in cartoni del peso netto massimo di 30 kg;

b) i tagli ottenuti dal quarto anteriore e, se del caso la parte di pancettone proveniente dal quarto posteriore sono:

messi in cartoni rivestiti all'interno di un foglio di polietilene, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore,

oppure avvolti in sacchi di polietilene, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0.05 mm di spessore;

c) se i tagli sono avvolti separatamente e messi in cartoni rivestiti all'interno di un foglio o di un sacchetto di polietilene, soltanto il foglio deve avere almeno 0.05% mm di spessore.

Il peso netto di carne per cartone non deve superare i 30 kg.

Possono essere ammessi nello stesso cartone o sacco soltanto i tagli aventi la stessa denominazione e ottenuti dalla stessa categoria di animali.

23. I contratti di cui all'art. 19, paragrafo 1, e la relativa remunerazione coprono le operazioni e le spese che risultano dall'applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a) il trasporto delle carni con osso dal centro d'intervento al laboratorio di sezionamento;

b) le operazioni di disossamento, sezionamento, imballaggio e congelamento rapido;

c) l'ammasso dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro ripresa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso gli impianti frigoriferi da esso designati;

d) il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio;

e) il valore degli ossi, dei pezzi di grasso e degli altri residui del sezionamento lasciati dall'A.I.M.A. ai laboratori di sezionamento.

Gli impianti frigoriferi, di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, devono consentire l'ammasso di tutte le carni disossate, per un periodo minimo di tre mesi, in condizioni tecniche soddisfacenti.

24. Le operazioni di disossamento, sezionamento e imballaggio devono essere terminate entro gli otto giorni lavorativi successivi alla macellazione. Il congelamento rapido deve aver luogo subito dopo l'imballaggio.

25. In caso di inosservanza del disposto degli articoli da 18 a 24 da parte dei laboratori di disossamento, i prodotti ottenuti non sono ripresi dall'organismo d'intervento e la retribuzione non è corrisposta. Il laboratorio di disossamento, inoltre, versa all'A.I.M.A. un importo pari al prezzo massimo stabilito da quest'ultima per il prodotto trattato.

Sezione IV

DISPOSIZIONI FINALI

26. Nel corso della campagna l'A.I.M.A. può disporre la sospensione delle operazioni di acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

27. Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono reimmesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'A.I.M.A. in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto all'acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto all'acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore emette apposita bolletta di uscita in sei copie delle quali una viene consegnata all'acquirente, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore, nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità (numero pezzi e peso) e la qualità ritirata dall'acquirente con l'indicazione della partita o partite di appartenenza.

L'importo dovuto all'acquirente per prezzo di cessione e relativa I.V.A. è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'A.I.M.A. la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di I.V.A. devono risultare: l'acquirente, con l'indicazione del relativo codice fiscale e partita I.V.A., gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonché l'importo della eventuale differenza dovuta a saldo.

Il disciplinare del 7 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 giugno 1984, è abrogato.

ALLEGATO I

COEFFICIENTI PER LA CONVERSIONE DELLE OFFERTE (CATEGORIA A - QUALITÀ R 3) VERSO ALTRE QUALITÀ E SOTTOCLASSI ACQUISTATE.

Qualità	Coefficiente
U 2	1,058
U 3	1,044
R 2	1,015
R 3	1,000
O 2	0,956
O 3	0,942

ALLEGATO II

REQUISITI PER LE CARNI PRESENTATE PER LA PRESA IN CONSEGNA ALL'INTERVENTO PUBBLICO

1. Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (codice NC 0201) ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo.

2. Ai sensi del presente disciplinare si intende per:

a) carcassa: il corpo intero dell'animale macellato quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, svuotamento e scuoiamento:

senza la testa e i piedi: la testa è separata dalla carcassa al livello dell'articolazione occipito-atlantoide, i piedi sono sezionati al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsametatarsiche;

senza gli organi sessuali con i muscoli in prossimità, senza la mammella e il grasso mammario;

senza diaframma e muscoli del diaframma;

senza coda;

senza midollo spinale;

senza grasso testicolare;

senza corona del controgirello;

senza solco iugulare (vena grassa);

il collo deve essere tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie;

b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante separazione della carcassa di cui al punto *a)* secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacra attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le vertebre dorsale e lombari non devono essere spostate;

c) quarti anteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio dritto a 8 costole;
o
taglio a 5 costole detto «pistola», con il pancettone che fa parte del quarto anteriore;

d) quarti posteriori:

taglio della carcassa dopo prosciugamento;
taglio dritto a 5 costole;
o
taglio a 8 costole detto «pistola».

3. I prodotti di cui al punto 1 devono essere ottenuti da carcasse ben dissanguate correttamente scuoiate e che non presentino raschiamenti o escissioni né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi, ematomi, raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

4. I prodotti di cui al punto 2, lettere *c)* e *d)* devono essere ottenuti da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni di cui al punto 2, lettere *a)* e *b)*.

5. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere refrigerati subito dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da presentare, al termine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7 °C. Tale temperatura deve restare costante fino al momento della presa in consegna.

6. Il marchio sui prodotti, indicante la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento (art. 4, paragrafo 3, lettera *d)* del regolamento CEE n. 859/89), deve essere perfettamente leggibile.

ALLEGATO III

Spett.le A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - 00145 ROMA

OGGETTO: *Offerta per la procedura di aggiudicazione del* .... Regolamenti CEE n. 859/89 e n. 1627/89 e successive modificazioni.

Il sottoscritto........................ nella sua qualità di .... della (1) .... con sede in .... operante (2).................. tel. ..../..... codice fiscale (3)................. partita IVA .... a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali relative all'intervento di mercato delle carni bovine, (regolamento CEE n. 859/89 e disciplinare A.I.M.A. .... del ....)

Offre

— Tonnellate .... di...

— Carcasse e/o mezzene, presentate in quarti compensati composti (4)

— Provenienti da animali di cui alla categoria *A*, classi di conformazione...

— Al prezzo di .... ECU/100 kg riferito alla qualità R3 (5).

All'uopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che le suddette carni bovine:

a) provengono da bovini adulti di origine comunitaria............... (paese di provenienza) e non derivano da animali macellati di urgenza;

b) sono conformi alle vigenti disposizioni sanitarie e saranno macellate presso il macello:................. in possesso del bollo CEE n. ....;

c) scortate dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, specifico per numeri dei pezzi, età e sesso per la parte consegnata all'intervento. Per le provenienze da altri Paesi comunitari, dette carni saranno munite sia dell'equipollente certificato veterinario di sanità previsto per gli scambi CEE, riportante anche la data di macellazione scritta e siglata dallo stesso veterinario ufficiale che firma il certificato, sia della dichiarazione sostitutiva della bolla doganale. La certificazione non comprende le carni della medesima macellazione non destinate all'intervento di mercato. Per il trasporto fuori comune, la partita sarà scortata anche dal certificato Mod. 1 di cui all'art. 40 del citato regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e a norma di legge sarà munita di dichiarazione veterinaria dalla quale risulterà che sulle carni sono state eseguite ricerche sugli estrogeni secondo campionature significative che hanno dato esito negativo;

d) sono conformi a quanto previsto nell'art. 4 del regolamento CEE n. 859/89;

e) provengono da bovini con rendimento in carni superiore al 50,5% e macellati da non oltre sei giorni;

f) sono state refrigerate immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore e sono presentate all'intervento con una temperatura interna a + 7 °C;

g) sono idonee all'ammasso e alla sua successiva utilizzazione.

Indica per la consegna delle carni il centro di intervento di.....
....
o in alternativa il i centro i: ....

Dichiara di rispondere degli eventuali vizi, imperfezioni o difetti di qualsiasi genere ufficialmente riscontrati e pregiudizievoli alla destinazione delle carni stesse anche se rilevate successivamente alla loro presa in consegna.

Dichiara inoltre che sono a proprio carico tutte le spese fino ad avvenuta presa di consegna delle carni (tra cui trasporto, facchinaggio, sanitarie), quelle conseguenti all'eventuale non accettazione delle carni stese all'intervento, alla loro restituzione a norma delle vigenti disposizioni, nonché le spese dell'eventuale giudizio valutativo di cui al terzo comma dell'art. 6 del disciplinare A.I.M.A. del ....

Conviene pertanto sul fatto che il pagamento verrà a realizzarsi in relazione ai termini di cui alla citata delibera A.I.M.A. dopo che saranno espletate le formalità amministrative e finanziarie, dietro emissione di regolare fattura.

Si impegna ad osservare le eventuali disposizioni impartite dalla Comunità economica europea ed adottate dall'A.I.M.A. di cui prende conoscenza autonomamente.

Allega la cauzione prestata a garanzia della esecuzione dell'offerta stessa, pari a 15 ECU/100 kg di carni con osso offerte.

Timbro - Firma

---

(1) Ragione sociale del conferente.
(2) Specificare attività.
(3) Del conferente.
(4) Indicare se l'offerta si riferisce a:
quarti anteriori con taglio pistola a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, e quarto posteriore con taglio pistola a 8 costole;
quarti anteriori (destinati al disossamento) con taglio dritto a 8 costole e quarti posteriori con taglio dritto a 5 costole.
(5) Il prezzo va indicato in ECU/100 kg, con al massimo 2 decimali.

ALLEGATO IV

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca ....

Data ....

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - 00145 ROMA

Premesso:

che la ditta .... con sede in .... (provincia di ....) intende presentare l'offerta per la cessione all'intervento di tonn. .... di carcasse bovine della categoria *A*, presentate in quarti compensati, alle condizioni stabilite dal regolamento CEE n. 859/89, 1627/89, e successive modificazioni;

che a garanzia del mantenimento dell'offerta stessa dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti al centro indicato dall'A.I.M.A. entro i termini di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 859/89, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, dell'importo di 15 ECU per 100 kg, pari a lire ...... per 100 kg, di prodotto offerto in vendita.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta per la cessione della carne di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, né di previa escussione dell'ente di cui è fidejussore, la somma di L. ....

La presente fidejussione si intende valida e operante fino a dimostrazione dell'assolvimento degli impegni in premessa.

Nota. — La suddetta fidejussione va redatta dalla banca su carta intestata.

ALLEGATO V

CONFERIMENTO CARNI DI BOVINO ADULTO
INTERVENTO MERCATO A.I.M.A.

CAMPAGNA

Certificato N. ....

Visti gli atti di ufficio e le vigenti disposizioni, si certifica che in data .... presso il macello ...., bollo CEE n. .... sono stati macellati n. .... capi di bovino adulto (categoria *A*) di proprietà della ditta .... per il conferimento al centro di intervento A.I.M.A. in quarti compensati per complessive t ....

Le carni di cui trattasi provengono da animali maschi interi di età inferiore ai ventiquattro mesi (categoria *A*), annotati nel registro di macellazione ai numeri ....

Sono state eseguite campionature significative per la ricerca di sostanze ad azione ormonale ed antiormonale con esito negativo e le carni sono conformi a quanto riportato nell'art. 4, punti 2 e 3, del regolamento CEE n. 859/89 del 29 marzo 1989.

La classificazione è stata eseguita da un valutatore ufficialmente autorizzato con patentino n. ....

(data) ....

Il veterinario ufficiale

....

90A1835

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo agli estremi dei «Lavori preparatori», riportati in calce al testo della legge 5 marzo 1990, n. 45, recante: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti». (Lavori preparatori pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1990).

Gli estremi dei lavori preparatori relativi alla Camera dei deputati, pubblicati in calce al testo della legge citata in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, e prima di quelli relativi al Senato della Repubblica, sono sostituiti dai seguenti:

«*Camera dei deputati* (atto n. 399):

Presentato dagli on.li SCOVACRICCHI e ROMITA il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 dicembre 1987, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 20 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 1° giugno 1988.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1988, in un testo unificato con atti numeri 458, 478, 1716 e 1748».

Conseguentemente il numero dell'atto assegnato alla XI commissione (Lavoro) della Camera dei deputati, in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, dopo l'approvazione, con modificazioni, dell'11ª commissione del Senato della Repubblica è il n. *399*/B e non il n. *458*/B.

90A1861

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 9 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000